

Corte di Cassazione III sezione Civile - 7 febbraio 2014, n. 2827 – Pres Finocchiaro

Assicurazione – azione di responsabilità civile – art. 22 legge n. 990 del 1969 – preventiva richiesta risarcitoria – assenza della richiesta nei confronti del responsabile civile – irrilevanza -

La preventiva richiesta risarcitoria di cui all'art 22 della legge n. 990/ 1969 ha uno scopo deflattivo, in quanto mira a favorire la conclusione stragiudiziale dell'istanza risarcitoria, concedendo all'assicuratore un adeguato spatium deliberandi ai fini della valutazione della possibilità di liquidazione dell'indennizzo, senza procedere alla domanda giudiziale. La ratio della norma è stata trasfusa nell'art 145 D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, che subordina l'esercizio dell'azione risarcitoria alla preventiva richiesta del danno all'assicuratore e al decorso del termine di 60 gg. dalla medesima. Pertanto ai fini della domanda giudiziale è irrilevante la circostanza che la preventiva richiesta risarcitoria sia stata esperita solo nei confronti dell'assicuratore e non anche del responsabile civile.